

All B)

REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA

Proposta con modifiche

ART.1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art.13 della L.R.n°10/91, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico per qualsiasi causa (l.r.n.22/86-D.P.R.S. 28/5/87 art.3)

La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la individuazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi in relazione all'indagine sulla condizione socio-economica dei richiedenti, previa valutazione dell'offerta di prestazioni e servizi alternativi, anche al fine di individuare le risposte più adeguate rispetto all'esigenza del cittadino in difficoltà

ART.2 DESTINATARI

Le prestazioni ed i servizi di assistenza economica sono rivolti ai cittadini, singoli o nuclei familiari, residenti nel Comune di Trapani da un anno che si trovino in particolari condizioni di disagio.

Le prestazioni di carattere urgente possono essere erogate anche in favore di cittadini che non hanno ancora maturato l'anno di residenza, di soggetti temporaneamente presenti, nonché di stranieri, con conseguente azione di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.

ART.3 MODALITA' DI ACCESSO

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto, su apposito modello di autocertificazione predisposto, **ai sensi del DPR n.445/00 artt.45 e 46**, dall'ufficio Servizi Sociali e dal quale risulti:

- a- la composizione del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare;
- b- la residenza nel Comune da oltre un anno o la condizione di soggiornante su disposizione dell'Autorità Giudiziaria
- c- la situazione reddituale relativa a tutti i componenti maggiorenni ed il possesso di beni mobile ed immobili, escluso la casa di proprietà in cui si abita;
- d- la posizione lavorativa di tutti i componenti di età superiore ai 16 anni;

Nel caso in cui l'istanza sia riferita al beneficio di assistenza economica continuativa occorrerà altresì dichiarare- pena inammissibilità- gli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art.433 del Codice Civile e occorrerà presentare, a cadenza semestrale, - pena sospensione dal beneficio- l'autocertificazione riferita all'aggiornamento sulla posizione reddituale ed situazione lavorativa.

Potrà essere allegata o richiesta, altra documentazione ritenuta idonea ai fini della richiesta avanzata e che non sia sostituibile da autocertificazione.

ART.4 CRITERI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO

L'erogazione del beneficio di assistenza economica segue i sottospecificati criteri:

< accertamento di condizione di insufficienza del reddito familiare o del reddito di convivenza di tipo familiare, in rapporto alle esigenze minime vitali, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere e che , di fatto, provvedono all'integrazione di tale reddito¹

¹ cfr. art.433 e seguenti del Codice Civile

< valutazione della rispondenza fra il tenore di vita del soggetto/nucleo e la situazione economica dallo stesso dichiarata

< accertamento, in sede istruttoria, che il beneficio di assistenza economica, anche in relazione a fatti e situazioni contingenti e sopravvenute, sia l'unica forma di intervento in grado di fornire adeguate risposte al cittadino in difficoltà e che lo stesso, pur essendosi attivato alla ricerca di un lavoro, non è riuscito a venire fuori dalla situazione di difficoltà sempre che tale situazione non si protragga da più di due anni

< valutazione di situazioni di difficoltà sopravvenute e non dipendenti da causa di malattia , con possibilità di riapertura della pratica ed eventuale decurtazione di beneficio già erogato nel corso dell'anno solare.

< residenza nel Comune da oltre un anno tranne che per i casi di soggiorno imposto dall'Autorità Giudiziaria o per i casi di interventi urgenti cui al precedente art.2

ART.5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

Per quota base minima vitale, necessaria per far fronte alle spese mensili riferiti ai bisogni elementari di vita, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutato.

Il fabbisogno corrispondente al minimo vitale del nucleo , viene calcolato secondo le indicazioni contenute nel D.P.R.S. del 28 maggio 1987 ed applicando i seguenti parametri:

- capo famiglia 75% della quota base
- coniuge a carico 25% della quota base
- familiari a carico fino a 14 anni 35% della quota base
- altri familiari a carico 15% della quota base.

Ai fini della verifica del fabbisogno assistenziale dei cittadini, il competente servizio sociale professionale in collaborazione con la competente unità amministrativa, dovrà operare una attenta analisi sulle condizioni socio- economiche del nucleo familiare anagrafico, anche di fatto, e di convivenza, a qualsiasi titolo percepiti, anche non soggetti a dichiarazione dei redditi a fini impositivi, compresa l'indennità di accompagnamento e benefici erogati dall'amministrazione Comunale o da altri Enti, riferiti all'anno fiscale.

L'accertamento va operato con riferimento anche alla situazione reddituale che si registra al momento della presentazione dell'istanza

Il raffronto fra l'importo corrispondente al fabbisogno minimo vitale e le entrate complessive del nucleo, consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno di intervento assistenziale principale o aggiuntivo.

I richiedenti che, in sede di istanza, non dichiarino alcun reddito o dichiarino un reddito inferiore a **€.1.860,00** vengono, convenzionalmente ritenuti titolari di un reddito corrispondente ad un importo mensile di **€.155,00**.

Nel caso in cui dall'applicazione del criterio di cui al precedente comma, dovessero derivare situazioni pregiudizievoli per il richiedente, potranno essere concesse deroghe, a seguito di opposizione opportunamente documentata avanzata, per iscritto dal soggetto interessato.

Spetta al cittadino richiedente l'ammissione al beneficio dimostrare e comprovare la condizione di bisogno.

ART.6 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

L'assistenza economica si articola in :

- a- Assistenza continuativa o su progetto
- b- Assistenza Straordinaria
- c- Assegno per servizi di utilità pubblica
- d- Contributi per il mantenimento dell'abitazione

ART.7 ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA O SU PROGETTO

Consiste nell'erogazione di un beneficio mensile corrispondente alla differenza fra il fabbisogno minimo vitale annualmente calcolato sulla base dei parametri di cui al precedente

articolo 5 e le risorse economiche di cui dispone il richiedente ed il suo nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare

Il beneficio di assistenza economica continuativa potrà essere accordato ai cittadini singoli o ai nuclei familiari che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4

Il beneficio del contributo economico continuativo viene inoltre, concesso a:

- anziani ultrasessantenni
- soggetti invalidi con invalidità superiore al 74%
- soggetti dichiarati inabili al lavoro con certificazione del medico di base e con procedura in corso per il riconoscimento dell'invalidità
- soggetti in tutela, con progetto del servizio sociale di durata semestrale e precisamente:
1-persone sole con figli minori a carico, nel primo anno successivo alla separazione/vedovanza/allontanamento dalla famiglia di origine, semprechè privi di sostegno parentale

2-donne sole in stato di gravidanza e in situazioni difficili per i due mesi precedenti e i tre successivi al parto, semprechè privi di sostegno parentale

3-ex detenuti e famiglie di detenuti , per i primi sei mesi di cessata detenzione o detenzione e su progetto di inserimento sociale elaborato dai competenti servizi sociali

4-tossicodipendenti, ex tossicodipendenti o etilisti, in presenza di progetto riabilitativo elaborato dai servizi sociali competenti

5- giovani tra i diciotto e i ventuno anni con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e che stanno seguendo un progetto di reinserimento di autonomizzazione elaborato dai servizi sociali competenti

6- famiglie il cui unico componente occupato perda il posto di lavoro a causa del fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, prive di sostegno parentale e semprechè l'istanza venga presentata entro sei mesi dall'evento

In applicazione del progetto- obiettivo anziani , per gli anziani ultrasettantacinquenni che vivono soli ed in particolare situazione di bisogno autosufficienti o parzialmente autosufficienti, si corrisponde l'assistenza continuativa secondo i seguenti parametri e criteri:

a- anziani titolari di reddito complessivo pari alla pensione minima INPS	
contributo forfetario mensile per fitto	€.42,00
“ “ “ per luce, gas, telecom, riscaldamento	€.42,00
“ “ “ per acquisto medicine o esami di laboratorio non coperti dal SSN	€.11,00
b- anziani titolari di pensione sociale	
contributo forfetario mensile per fitto	€.52,00
“ “ “ per luce, gas, telecom, riscaldamento	€.52,00
“ “ “ per acquisto medicine o esami di laboratorio non coperti dal SSN	€.16,00

L'assistenza continuativa è concessa con cadenza mensile e revisione semestrale e può essere sospesa, in qualsiasi momento qualora si accerti che le condizioni specifiche di bisogno siano mutate oppure che il soggetto/nucleo abbia rifiutato offerta di lavoro o non abbia rispettato il progetto sociale personalizzato.

Il beneficio di assistenza economica continuativa è alternativo a qualsiasi altra forma di beneficio di assistenza economica ,ad eccezione del beneficio di assistenza economica straordinaria di cui al successivo art.8

ART.8 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Rappresenta un intervento una tantum rivolto a soggetti/nuclei familiari in condizioni di disagio derivante da situazioni impreviste ed eccezionali, che incidono sulle normali condizioni di vita del nucleo, e che siano adeguatamente documentate dal richiedente e verificate dall'U.O. del servizio di assistenza economica

Tali situazioni devono concernere:

a- condizioni patologiche particolarmente gravi e non coperte dal SSN; interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, necessità di applicazione di protesi (escluse le protesi dentarie)

b- improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo , sfratto esecutivo (non per morosità),ordinanza di sgombero emessa dalle competenti autorità

c- venir meno per decesso, fatto delittuoso di un congiunto che rappresenta l'**unico** sostentamento reddituale della famiglia.

d- grave handicap fisico accompagnato da condizioni di insufficienza economica

e- interventi di carattere urgente in favore di cittadini, anche stranieri, temporaneamente presenti

I cittadini , residenti da oltre un anno o soggiornanti su disposizione dell' Autorità Giudiziaria ,che intendono accedere al beneficio di cui alla lett.a) dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di rito, certificato medico comprovante la patologia e documentazione in originale, inerente le spese sostenute oltre a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti se il richiedente ha richiesto istanza di rimborso all'ASL o ad altri Enti e se abbia ricevuto rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'ammontare complessivo.

Il contributo straordinario viene determinato entro una cifra massima di **€.1.555,00** annui e calcolato al 50% delle spese sostenute e documentate in originale.

Nella fattispecie, si prescinde dalla condizione di disoccupazione ma non dal possesso di beni immobili- esclusa la casa di abitazione- e si individua come reddito massimo, quello corrispondente al triplo del minimo vitale, calcolato sulla base del minimo INPS annualmente rivalutato

Per i cittadini il cui reddito non superi il minimo vitale è previsto un rimborso pari al 70% delle spese sostenute per acquisto di farmaci non coperti dal SSN semprechè si dimostri, con ricetta rilasciata dal medico di base, la necessità di assumere esclusivamente detti farmaci e non altri e previa presentazione di fatture, in originale, comprovanti l'avvenuto acquisto dei farmaci prescritti, rilasciata da farmacie regolarmente autorizzate.

I cittadini che intendono usufruire del beneficio di cui alla lett.b) residenti da oltre un anno e il cui reddito complessivo non superi di una volta e mezzo il minimo vitale,dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di rito , valida documentazione comprovante la perdita di fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità.

Il servizio sociale professionale, sulla base della valutazione complessiva sulla situazione socio- familiare potrà proporre:

- 1- contributo straordinario di ospitalità a carico del Comune
- 2- contributo economico straordinario per perdita dell'alloggio

Il contributo straordinario di ospitalità , vitto compreso, a carico del Comune è riferito all'ospitalità presso ostelli, alberghi di classe sociale, locande, centri di accoglienza, per il tempo strettamente necessario a ricercare una soluzione alloggiativa. L'ospitalità, di norma, non può protrarsi per un periodo superiore ai quindici giorni

Il contributo economico straordinario per perdita dell'alloggio ,alternativo al precedente, viene quantificato in **€.775,00** forfetarie ed è riferito alle spese per l'affitto di nuovo alloggio, per l'allacciamento elettrico e per il trasloco.

Il cittadino ammesso al beneficio di cui alla lett.b- punto 2 dovrà comprovare con ricevute l'effettiva utilizzazione del beneficio per le finalità sopra descritte.

I cittadini residenti da oltre un anno e il cui reddito complessivo non superi il triplo del minimo vitale, che intendono accedere al beneficio di cui alla lett.c) dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di rito, valida documentazione comprovante lo stato di disagio.

Il beneficio viene determinato in **€.775,00 aumentate di €. 52,00** per ogni familiare convivente a carico

I cittadini residenti da oltre un anno e il cui reddito complessivo non superi **€. 10.330,00** aumentato del 20% per ogni unità oltre la terza ,che intendono accedere al beneficio di cui alla lett.d) dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di rito, valida documentazione comprovante la mancanza di altre forme di assistenza istituzionale

Il contributo viene determinato entro il limite massimo di 1/3 dell'indennità di accompagnamento erogato dallo Stato

I cittadini, anche stranieri, temporaneamente presenti nel Comune e che dimostrino di trovarsi in particolari situazioni di disagio potranno chiedere l'ammissione al beneficio di cui alla lett.e) presentando regolare istanza documentata.

Il contributo viene determinato in **€.155,00** non rinnovabili **nell'arco dell'anno**.

ART.9 CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE

Per i nuclei non beneficiari di altre forme di **assistenza economica erogate direttamente o indirettamente dall'A.C.**, il cui reddito non superi del 50% il minimo vitale stesso, si possono erogare contributi finalizzati al mantenimento delle esigenze abitative (sostegno pagamento fitto, utenze- escluso il telefono- cauzione per nuova locazione).

Al contributo per il mantenimento dell'abitazione possono accedere cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art.4, il cui reddito non superi i limiti indicati al precedente comma, non proprietari di beni immobili né di beni mobili- ad eccezione di quelli necessari per il lavoro o la deambulazione.

L'intervento assistenziale si concretizza con un contributo mensile, per mesi sei, erogato su proposta del servizio sociale professionale, secondo i seguenti criteri:

- 1- spese per l'affitto: 50% del canone di locazione fino ad un massimo di **€.155,00**
- 2- spese per luce- gas- riscaldamento **€.26,00** complessive ogni bimestre.

Per particolari , comprovate situazioni proposte dal servizio sociale e su direttiva dell'organo politico, l'intervento assistenziale di cui al punto 1) può essere assicurato con pagamento diretto all'affittuario e non all'assistito.

Se i richiedenti appartengono a nucleo familiare con soggetti di età compresa fra 56 e i 64 anni, i benefici di cui ai precedenti punti verranno concessi per mesi sei

Per i soggetti portatori di handicap grave può essere previsto il pagamento di quota parte del canone di locazione fino alla concorrenza del totale del canone per edilizia sovvenzionata tenuto conto del disagio abitativo dell'alloggio rilevato dall'UTC e del livello del reddito complessivo del nucleo ³

³ cfr. Circolare Assessorato EE.LL. 7 marzo 1995 n.4

ART.10 ASSEGNO PER SERVIZI DI UTILITA' PUBBLICA

L'Amministrazione Comunale può conseguire le finalità di sostegno economico in favore di cittadini in difficoltà anche attraverso la predisposizione di progetti obiettivo per l'utilizzo dei cittadini aventi i requisiti indicati ai precedenti artt.3-4 nei seguenti servizi:

- 1- custodia, tutela e manutenzione di strutture comunali e del verde pubblico
- 2- servizi di tutela ambientale di quartiere
- 3- servizi ausiliari

I cittadini aventi i requisiti di cui agli artt.3-4 del presente regolamento, potranno chiedere l'inserimento nei progetti indicando, in relazione alle singole abilità, il servizio in cui desiderano essere utilizzati

Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare per ciascun turno, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne.

I soggetti ammessi al beneficio stipuleranno con l'Amministrazione Comunale apposito protocollo di lavoro nel quale gli stessi dichiareranno di prestare la loro opera consapevoli che detta prestazione non potrà in nessun caso assumere carattere di lavoro subordinato né di carattere pubblico né privato nei confronti del Comune.

L'impegno lavorativo costituirà attività occasionale non soggetta a IVA resa esclusivamente in favore dell'Amministrazione Comunale e mirate ad una particolare forma di assistenza.

I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione Comunale apposito protocollo di lavoro nel quale gli stessi dichiareranno di prestare la loro opera consapevoli che detta prestazione non potrà, in nessun caso, assumere carattere di lavoro subordinato.

I soggetti avviati verranno impegnati per **n° 15 ore complessive settimanali**, assicurati, compensati e gestiti in maniera analoga a quanto previsto per il servizio di integrazione lavorativa per anziani (l.r.n°14/86).

L'impegno lavorativo avrà durata trimestrale e potrà essere rinnovato, a trimestri alterni.

All'inizio di ciascun anno, l'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento approverà il progetto obiettivo contenente il protocollo di lavoro, il numero massimo dei cittadini ammissibili al beneficio nonché le destinazioni operative con la quantificazione del fabbisogno finanziario.

I soggetti richiedenti verranno inseriti in elenco differenziato secondo la scelta di utilizzazione nei singoli servizi e l'ordine di presentazione delle istanze, salvo particolari situazioni di priorità segnalate e documentate dal servizio sociale.

ART.11 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

L'unità operativa di Assistenza Economica sarà costituita dall'Assistente Sociale competente per territorio e dal/i Responsabile/i del procedimento amministrativo i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, attiveranno le procedure necessarie alla formulazione delle proposte di assistenza economica maggiormente rispondente al bisogno del cittadino.

L'accertamento e la verifica dei bisogni assistenziali competono al Servizio Sociale Comunale sotto la responsabilità dell'Assistente Sociale Coordinatore.

L'Assistente sociale territorialmente competente, vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato l'erogazione del beneficio e/o sul corretto andamento del progetto e propone, con le dovute motivazioni, l'eventuale sospensione dal beneficio stesso.

Per l'esame istruttorio di tutte le richieste di assistenza economica di cui al presente regolamento, ci si potrà avvalere anche delle informazioni del competente ufficio della Polizia Municipale e di accertamenti richiesti ad altri Enti, da acquisire nel rispetto dei termini previsti dalla l.r.n°10/91

Trimestralmente verrà rilevato il 10% delle richieste evase positivamente, al fine della verifica sulla veridicità delle autocertificazioni e autodichiarazioni rese dagli utenti ai sensi del **DPR n. 445/00 artt.46 e 47.**

Le istanze pervenute verranno regolarmente protocollate e iscritte , in ordine cronologico, nel registro del servizio di Assistenza Economica quando le stesse istanze saranno complete e formulate secondo quanto indicato all'art.3

Eventuali più istanze provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare, verranno unificate ai fini istruttori.

Tutte le istanze di ammissione ai benefici di Assistenza Economica, dovranno essere presentate entro il 30 ottobre di ciascun anno; gli Assistenti Sociali entro il 30 Novembre, dovranno far pervenire le proposte definite.

L'intero iter burocratico deve essere completato entro 30(trenta) giorni così come per legge vigente

Le istanze di Assistenza Economica pervenute ed iscritte nel registro oltre la suindicata data, verranno istruite, nel rispetto dell'ordine cronologico, all'inizio del nuovo anno tranne che non si tratti di istanze per interventi urgenti ed immediati

ART.12 TUTELA DELLA PRIVACY

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati e situazioni personali, le relazioni di servizio sociale e la documentazione sanitaria, non verranno allegare ai provvedimenti relativi alla proposizione di ammissione ai benefici.

Gli stessi provvedimenti inoltre, poiché soggetti a pubblicità, riporteranno le iniziali dei beneficiari e l'importo del beneficio concesso mentre l'elenco nominativo verrà allegato in busta.

Tutta la documentazione, in possesso dell'Ufficio dei Servizi Sociali, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale in sede di deliberazione.

ART.13 GRADUATORIE DEI BENEFICIARI

Nel caso in cui fosse necessario redigere graduatorie dei soggetti da ammettere ai benefici di cui al presente regolamento, la graduatoria sarà stilata e predisposta dall'Ufficio di Servizio Sociale e approvata dalla Giunta Municipale.

ART.14 SANZIONI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i contributi su base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, le somme introitate e saranno soggetti alle sanzioni penali previste dall'art.496 del Codice Penale.

Vanno rimborsate all'Amministrazione Comunale le somme relative ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privo di risorse al momento della concessione dell'intervento assistenziale, siano entrati successivamente in possesso di mezzi economici sufficienti⁴

Per la restituzione coattiva, se necessaria, l'Amministrazione Comunale utilizzerà la normale procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli Enti Pubblici.

ART.15 COMPETENZE PROVVEDIMENTALI

La competenza a disporre i contributi ed i benefici assistenziali previsti nel presente regolamento appartiene alla Giunta Municipale, nei casi in cui il provvedimento, in base al presente regolamento, comporti valutazioni di carattere discrezionale sotto l'aspetto politico-amministrativo

La competenza ad approntare le proposte di deliberazione, seguendo le direttive dell'Assessore al ramo, sono devolute al responsabile della competente unità operativa

⁴ Si individua l'obbligo ,per ciascun componente il nucleo familiare, di comunicare al Comune, entro 30 giorni dal suo verificarsi,ogni variazione al reddito -cfr.Circolare Assessorato EE.LL. n°9/89

La competenza ad adottare i provvedimenti per la concessione dei contributi determinati secondo i criteri non discrezionali previsti dal presente regolamento, appartiene al funzionario responsabile del competente Settore successivamente all'entrata a regime conseguente all'adozione del PEG previsto dal D.L.vo n.77/95 a condizione che la Giunta in sede di provvedimento per l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse al Settore, fissi le relative modalità in relazione al presente regolamento e per gli aspetti finanziari

Ove la Giunta fissi criteri operativi generali per la quantificazione dei benefici discrezionali, la competenza ad erogare detti benefici è devoluta al Dirigente.

ART.16 RICHIESTE DI RIESAME

I provvedimenti di rigetto delle istanze dovranno essere comunicati agli interessati nei modi di legge.

L'unità operativa prende in considerazione eventuali richieste di riesame delle istanze qualora gli interessati provino l'esistenza di elementi di valutazione non presi in esame in sede di istruttoria oppure in base ad una erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e delle disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti

ART.17 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonché alla normativa nazionale se e in quanto applicabile nella Regione Siciliana

ART.18 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare che ne disporrà l'approvazione, sarà pubblicato all'albo comunale per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione

Esso sarà inserito nella Raccolta ufficiale dei regolamenti comunali.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il corpo organico di norme dettate sulla stessa materia, dal regolamento approvato con delibera consiliare n°20 del 26/02/1992 esecutiva a termini di legge.